

Civile Sent. Sez. L Num. 19613 Anno 2014

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/09/2014

**SENTENZA**

sul ricorso 19907-2012 proposto da:

..... C.F. ...., domiciliato  
in ROMA, VIA ....., presso lo studio  
dell'avvocato ..... rappresentato e  
difeso dall'avvocato ....., giusta  
delega in atti;

**- ricorrente -**

2014

2364

**contro**

SOCIETA' ..... C.F. .... in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

..... presso lo studio dell'avvocato  
....., che la rappresenta e difende,  
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3316/2011 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2011 R.G.N.  
5521/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 03/07/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
BRONZINI;

udito l'Avvocato MONTANARI MARCO SAVERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso in subordine  
rigetto.



Udienza del 3.7.2014, causa n.3

R.G. 19907/20123

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 24.1.2011 rigettava l'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia con la quale era stato rigettato il ricorso del [redacted] nei confronti della società [redacted] volto alla declaratoria di illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro del 20.12.2002 e del successivo recesso del 12.1.2004 con condanna della società [redacted] alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/1970. La Corte territoriale ricordava che il [redacted] era stato sospeso dal rapporto di lavoro e poi licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione in conseguenza del provvedimento di sospensione adottato dall'Enac il 17.12.2002 della tessera di accesso all'area aeroportuale a seguito dell'avvio di procedimento penale per il reato di furto. La società aveva tempestivamente comunicato che il tesserino costituiva documento indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La sopravvenuta impossibilità della prestazione era stata valutata *ex ante* in riferimento alle circostanze conosciute dal datore di lavoro; il provvedimento di archiviazione nei confronti del [redacted] ( non essendo emersa la prova della provenienza delittuosa della merce) era del 27.12.2003 , ma il datore di lavoro si era determinato al recesso prima di essere venuto a conoscenza dell'archiviazione e sulla base di quanto effettivamente comunicato sino a quel momento in ordine al comportamento tenuto dal lavoratore, sicché nessuna censura poteva muoversi alla valutazione del datore di lavoro compiuta sulla base delle circostanze di fatto conosciute che aveva atteso oltre un anno prima di provvedere al recesso, informato solo dopo la risoluzione del contratto - come detto- del provvedimento giudiziario favorevole al lavoratore. Il periodo di sospensione appariva peraltro congruo e ragionevole e non era emersa la possibilità di adibizione dell'appellante a mansioni che non implicassero il possesso del tesserino aeroportuale, come dichiarato dai testi ( nel settore pulizia e manutenzione non vi erano posti disponibili con la qualifica e l'inquadramento

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il [redacted] con un motivo; resiste con controricorso la società [redacted] che ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega la violazione e/o falsa applicazione di legge e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 7 e 18 L. n. 300/70, 1464 c.c., 1 e 3 l. n. 604/66, 1175 e 1375 c.c. e art. 4 della Costituzione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Il motivo appare inammissibile con conseguente inammissibilità del ricorso. Giova ricordare che il recesso di cui è causa risulta intimato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dopo una sospensione del rapporto di lavoro <sup>de</sup> circa un anno in conseguenza del provvedimento adottato dall'Enac che aveva sospeso la validità delle tessera di accesso all'area aeroportuale in possesso del lavoratore ( in conseguenza di un accertamento penale ai danni del Fagnoli per il resto di furto), documento essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa come comunicato immediatamente al lavoratore dalla società. Non si tratta, pertanto, di un licenziamento disciplinare ma di un recesso intimato in conseguenza dell'accertata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione convenuta contrattualmente in virtù di un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alla sua sfera di influenza come il rilascio del tesserino di accesso nell'area aeroportuale riservato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, all'Enac. Pertanto le deduzioni di cui al ricorso in ordine al merito della vicenda, oggetto di procedimento penale, sono del tutto estranee al *thema decidendum*, in quanto il provvedimento -come detto- di sospensione del tesserino era estraneo alla potestà decisionale del datore di lavoro che in nessun caso avrebbe potuto influire sull'iter di eventuale restituzione. La Corte di appello ha anche valutato la correttezza del comportamento tenuto dal datore di lavoro che risulta aver atteso un anno prima di procedere al recesso, un periodo di tempo congruo e ragionevolmente lungo secondo una valutazione *ex ante* di esso e cioè sulla base delle circostanze conosciute, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di questa Corte ( cfr. in particolare: cass. n. 11753/2011; cass. n. 5718/2009, n. 1591/2004). La Corte territoriale ha già accertato che il provvedimento di archiviazione è stato comunicato alla società dopo il recesso, provvedimento intervenuto dopo un periodo di sospensione del tutto congruo, come già detto. Parte ricorrente sembra suggerire che il datore di lavoro avrebbe dovuto valutare la consistenza delle accuse, la mancata confessione ed altri elementi di merito; ma si tratta di censure inammissibili perché il datore di lavoro di certo non poteva sostituirsi all'Enac ed all'autorità giudiziaria in ordine alla restituzione del tesserino. Inoltre sembra suggerirsi che, al momento del recesso, il datore di lavoro conoscesse almeno la richiesta di archiviazione del PM, ma di tale circostanza non viene, inammissibilmente, offerto alcun riscontro, anche a voler ammettere che- dopo un anno di attesa- il datore di lavoro fosse tenuto ad aspettare ulteriormente la conclusione di un procedimento penale, ancora nella fase delle richieste del PM. Per quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata la stessa appare congrua e logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che già nella decisione n. 01591/2004 in relazione a fattispecie simile a quella oggetto del presente procedimento ( ritiro del tesserino di accesso alla zona aeroportuale) ha affermato il principio per cui " non è ammissibile un obbligo del datore di lavoro di mantenere *sine die* il posto di lavoro al dipendente assente", per cui rilievo decisivo deve essere attribuito alla prevedibilità ( *ex ante* e valutata in base alle circostanze effettivamente conosciute dal datore di lavoro) di una pronta restituzione del tesserino al dipendente ( peraltro conseguenza neppure certa in base al mero proscioglimento in sede penale) e conseguentemente del venir meno, in tempi ragionevolmente brevi, della causa ostativa allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto. Le censure appaiono, quindi, di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede, come l'allegazione di una conoscenza da parte del datore di lavoro della richiesta del PM o non pertinenti come le affermazioni circa il preteso accertamento in concreto dell'intollerabilità dal punto di vista organizzativo e produttivo dell'assenza, escluso dalla giurisprudenza di questa

h

Q



Corte per quanto già detto. Parte ricorrente non ricostruisce neppure come tale ultima difesa sia stata prospettata nei precedenti gradi del giudizio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.

Si deve quindi dichiarare inammissibile il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte:

dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, ed oltre € 100 per esborsi *Mucioi*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.7.2014